

**SI.NA.G.I.**  
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

---

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560  
*Internet:* [www.sinaginazionale.it](http://www.sinaginazionale.it) *E-mail:* [info@sinaginazionale.it](mailto:info@sinaginazionale.it)

Prot. n. 1114  
Circolare n. 84

Roma, 4 marzo 2010

**A TUTTE LE STRUTTURE**  
*Loro Sedi*

Cari Colleghi,

vi informiamo che questa mattina alle ore 10, si è svolta un'audizione informale presso la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, relativa all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

A tale audizione hanno potuto partecipare solo due Organizzazioni Sindacali dei giornalisti. Il SINAGI, così come altre sigle della categoria, non sono stati convocati.

Pertanto abbiamo elevato una forte protesta verso l'On. Andrea Gibelli (Lega Nord Padania), Presidente della X Commissione, circa l'immotivata ed incongrua esclusione della nostra ed altre Organizzazioni Sindacali di categoria dall'audizione, richiedendo immediatamente una nostra convocazione in merito agli sviluppi dell'iter legislativo che ci coinvolge.

Alleghiamo alla presente tutta la documentazione prodotta in merito.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale  
(*Ermanno Anselmi*)

In allegato:

- lettera all'On. Gibelli, con ulteriore documentazione
- richiesta di audizione alla X Commissione Camera Deputati
- comunicato stampa di protesta

**SI.NA.G.I.**  
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

---

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560  
*Internet:* www.sinaginazionale.it *E-mail:* info@sinaginazionale.it

Prot. n. 1111

Roma, 4 marzo 2010

Alla cortese attenzione  
On. Andrea Gibelli  
Presidente X Commissione  
Camera dei Deputati

On. Presidente,

spiacenti per non essere stati convocati all'audizione informale odierna delle ore 10, relativa all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171), produciamo in allegato ulteriore documentazione a firma unitaria delle Organizzazioni Sindacali degli Edicolanti, che va ad integrare quanto oggi presentato dal collega Massimo Cenci.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti.



Il Segretario Generale  
(*Ermanno Anselmi*)

<b>SINAGI</b> aff. SLC-CGIL 00165 ROMA Via Gregorio VII° 350	<b>CISL- GIORNALAI</b> 00154 ROMA Via Capitan Bavastro 62	<b>UILTuCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 10138 TORINO Via Drovetti 23
---	---	--	--	---

Roma, 2 dicembre 2009

**Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è attualmente disciplinato dal D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, che assoggetta i punti vendita esclusivi**, ossia quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, **e i punti vendita non esclusivi**, cioè gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono commercializzare quotidiani ovvero periodici, **ad autorizzazione rilasciata dai Comuni.**

Sono punti non esclusivi le rivendite di generi di monopolio; le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) (*medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

L'autorizzazione non è necessaria, e dunque è sostituita da una mera DIA, per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

**Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 170 spetta alle Regioni emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni di piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi**, attenendosi a criteri che concernono la valutazione "della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi".

**Ma anche per i punti vendita non esclusivi l'art. 2, comma 6, prevede che il rilascio dell'autorizzazione avvenga "in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".**

E, in effetti, lo stesso **Consiglio di Stato**, con **decisione n. 7080/06**, ha affermato che "i Comuni, sulla base di tale norma, hanno l'obbligo di verificare anche per i punti da collocare ove l'attività di vendita non è esclusiva la opportunità del rilascio delle singole autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica in base agli indicati parametri demografici, economici e sociali".

Fondamentale, ai fini della valutazione degli interessi sottesi all'applicazione della Direttiva, appare l'affermazione dei giudici amministrativi del secondo grado, nella medesima sentenza sopra richiamata, ove si osserva che "**le norme costituzionali sulla libera iniziativa dei privati e sul principio di eguaglianza nell'accesso alle attività economiche non sono incisi da una disciplina che tende, con**

evidenza, ad espandere le potenzialità del settore specifico tenendo conto delle altre esigenze di ordine sociale, urbanistico, demografico ed economico”.

L'art. 17 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 123/2006/CE conferma la possibilità di sottoporre le attività di servizio, in caso di sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale, a restrizioni quantitative o territoriali, anche sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza minima tra prestatori.

Non v'è dubbio, come confermato d'altronde dal Consiglio di Stato, sulla sussistenza nel settore interessato di detti motivi imperativi, sotto il profilo della tutela dell'ambiente urbano e degli obiettivi di politica sociale e culturale.

In particolare questi ultimi, che nel caso di specie ammettono **restrizioni, comunque mai corrispondenti, nelle legislazioni delle diverse Regioni, ad un contingentamento *tout court* delle attività**, sono da ricollegare altresì ad ulteriori specifici motivi imperativi di interesse generale meglio descritti dal considerando 40 della Direttiva, quali la **salvaguardia della libertà di espressione** dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei **valori sociali, culturali, religiosi e filosofici**, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il **mantenimento del pluralismo della stampa** e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

Senza considerare che l'art. 1, comma 4, della Direttiva non consente che le norme della medesima pregiudichino le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il **pluralismo dei media**.

Orbene, il sistema di distribuzione, così come regolato dalla legislazione vigente, persegue gli obiettivi, di politica sociale e culturale, del pluralismo della stampa e della salvaguardia della libertà di espressione attraverso la previsione della parità di trattamento riservata alle diverse testate (art. 4 del D. Lgs. n. 170), compreso l'onere di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita, ciò che è assicurato dalla presenza di una rete di esercizi correlata, nei piani di localizzazione e nelle programmazioni comunali in genere (che considerano, come si è visto, anche la presenza di punti vendita non esclusivi), a parametri (densità della popolazione, del numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite di quotidiani e periodici, condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane) che garantiscono la capillarità della distribuzione.

La liberalizzazione totale dell'attività, lungi dal consentire un aumento delle vendite del prodotto editoriale (la domanda – lo ha confermato il regime di sperimentazione posto in essere nel biennio 1999-2000 sulla base della legge n. 108/99 - è sostanzialmente anelastica), porterebbe, come estrema conseguenza, alla vendita delle testate più richieste presso punti vendita non esclusivi concentrati presso la media e grande distribuzione commerciale, che non dispone di spazi adeguati per assicurare il rispetto della parità di trattamento (né ha alcun interesse primario ad implementarli); si verificherebbe, di conseguenza, una naturale rarefazione dei punti esclusivi, che vedrebbero inevitabilmente contrarsi le vendite, con la chiusura di un numero indeterminato ma certamente molto elevato di esercizi, specie in zone territorialmente svantaggiate (periferie urbane, piccoli Comuni in zone di montagna, rurali ed insulari). Ciò comporterebbe, come ulteriore conseguenza, l'impossibilità per gli utenti di reperire testate meno vendute ma non per questo di secondario rilievo dal punto di vista del pluralismo dell'informazione.

Per i descritti motivi, le scriventi Associazioni rappresentative del settore delle rivendite di quotidiani e periodici ritengono che non vi è dubbio sull'esigenza del mantenimento di un regime autorizzatorio rispondente a quelle regole che attualmente consentono il mantenimento del pluralismo della stampa, come voluto dalla stessa Direttiva.

Va infine aggiunto che, quanto al principio della non discriminazione, il titolo autorizzatorio non sembra in alcun modo poter porre in essere discriminazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri.

Qualora si ritenga che una conservazione dell'attuale regime autorizzatorio non sia per qualsiasi ragione possibile, va comunque evidenziato, al di là delle implicazioni negative che il nuovo regime avrebbe sulle dinamiche competitive del mercato, che **anche l'applicazione integrale del principio di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 170/01, laddove prevede che "nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate", può avere simili implicazioni negative**, come più volte affermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle proprie indagini (da ultimo l'indagine IC 35).

Il principio della parità di trattamento, nella sua declinazione tradizionale, si scontra con le difficoltà concrete della sua attuazione.

E, infatti, come ben chiarito dall'Antitrust nella cennata indagine, visto il numero eccessivo e crescente delle testate e dei relativi allegati presenti nei punti vendita, sono stati osservati comportamenti della rete distributiva volti a ridurre l'affollamento, nonostante le previsioni a tutela della parità di trattamento. Possono essere citati, a questo proposito, il fenomeno della resa anticipata da parte dei rivenditori e la selezione dell'assortimento operata dai distributori nel caso di punti vendita non esclusivi della grande distribuzione.

**Per restituire effettività alla previsione del principio di parità di trattamento potrebbe considerarsi la possibilità di limitare il suo ambito di applicazione ai soli quotidiani.**

Va detto anche che, in ogni caso, anche un formale ossequio al principio di parità di trattamento non garantisce necessariamente visibilità alle testate meno affermate, posto che in un contesto di sovraffollamento del punto vendita il rivenditore tenderà razionalmente a dare risalto alle pubblicazioni più note e a più alto reddito, sacrificando le altre.

**L'inserimento nello schema di decreto legislativo della proposta limitazione del principio della parità di trattamento ai soli quotidiani eviterebbe dunque i comportamenti opportunistici di presunti editori che sfruttano l'obbligo, in capo ai distributori, di garantire il servizio di distribuzione (di cui all'art. 16 legge n. 416/81) per imporre alla rete di vendita la commercializzazione di prodotti il cui contenuto editoriale è del tutto marginale, se non assente.**

SINAGI affiliato SLC-CGIL - Il Segretario Generale *Ermanno Anselmi*

CISL GIORNALAI – Il Segretario Generale *Massimo Cenci*

UILTuCS GIORNALAI – Il Presidente Nazionale *Enzo Bardi*

FENAGI CONFESERCENTI - Il Segretario Nazionale *Giorgio Calabrò*

USIAGI UGL - Il Segretario Nazionale *Giuseppe Beltramo*

**SI.NA.G.I.**  
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

---

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560  
Internet: [www.sinaginazionale.it](http://www.sinaginazionale.it) E-mail: [info@sinaginazionale.it](mailto:info@sinaginazionale.it)

Prot. n. 1112

Roma, 4 marzo 2010

Alla cortese attenzione  
On. Andrea Gibelli  
Presidente X Commissione  
Camera dei Deputati

Oggetto: richiesta di audizione (Atto n. 171).

On. Presidente,

a seguito della nostra precedente comunicazione, ci preme sottolineare l'assoluta incongruità della mancata convocazione della nostra Organizzazione Sindacale e delle altre Organizzazioni Sindacali di categoria parimenti escluse.

Siamo pertanto a richiedere di poter essere convocati in audizione informale, così come per le due sigle di categoria oggi intervenute, riguardo all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti.



Il Segretario Generale  
(*Ermanno Anselmi*)

**SI.NA.G.I.**  
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

---

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560  
*Internet:* [www.sinaginazionale.it](http://www.sinaginazionale.it) *E-mail:* [info@sinaginazionale.it](mailto:info@sinaginazionale.it)

Prot. n. 1113

Roma, 4 marzo 2010

**COMUNICATO STAMPA**

Il Segretario Generale del SINAGI affiliato SLC-CGIL, Ermanno Anselmi, ha rivolto oggi una vibrata protesta verso il Presidente On. Andrea Gibelli della X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei Deputati, per l'immotivata ed incongrua esclusione della nostra e delle altre Organizzazioni Sindacali di categoria dall'audizione informale odierna delle ore 10, relativa all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

Il SINAGI ha pertanto immediatamente richiesto di poter essere convocati in audizione informale, così come è stato per le sole due sigle di categoria oggi intervenute, riguardo all'esame dello stesso schema di decreto legislativo.

Il Segretario Generale  
(*Ermanno Anselmi*)

